

pratica delle convenienze dovute al proprio Parroco, e colli metodi, che sono soliti, non intendendosi mai per Sepolcri le Tumulazioni nei Cimiterj, che non stabiliscono diritto di dominio.

Perchè poi con facilità sia scoperto, e corretto ogni arbitrio nel proposito, sarà da ogni Offizio di Sanità tenuto aperto Processo, ed in caso di rilevata colpa sarà partecipato in diligenza questo Tribunale.

Sia il presente stampato, e spedito con Lettere agli Offizj di Sanità Capi di Provincia, e Separati perchè sia diffuso, e pubblicato in tutti i Luoghi, e Ville delle rispettive Giurisdizioni per la sua osservanza.

Dat. dal Regio Supremo Tribunale di Sanità di Venezia li 9. Giugno 1798.

(*Zampiera Grimani Cons. int. att. Presid.*)

(*Lynardo Dolfin Aggiunto.*)

(*Marco Molin Aggiunto.*)

(*Mattio Zambelli Aggiunto.*)

(*Z. Domenico Almorò Tiepolo 2. Aggiunto.*)

Gio: Maria Barra R. Avv. Fisc.

PO.